

DIMINUISCE IL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI NEL 2026

Il D.M. 10/12/2025 ha diminuito il tasso degli interessi legali dal 2% all'**1,6%**, con decorrenza **dall'1/1/2026**.

Gli **effetti fiscali** della variazione sono molteplici.

Ravvedimento operoso delle violazioni relative ai versamenti fiscali

La riduzione del tasso legale comporta la diminuzione degli importi dovuti.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, occorre corrispondere, oltre alla sanzione ridotta, gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione al "regime del ravvedimento" collegato al concordato preventivo biennale

Per l'adesione al "regime del ravvedimento" dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo con riferimento all'anno 2025, si applica il tasso di interesse legale in vigore nell'anno del primo versamento da effettuare, per cui il 2% ai soggetti che hanno aderito nel biennio 2024-2025 e l'**1,6%** ai soggetti che hanno aderito per il biennio 2025-2026.

Contributi previdenziali

Ai fini contributivi, la diminuzione del tasso di interesse legale ha effetto sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, che possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in alcuni casi (oggettive incertezze dell'obbligo contributivo; fatto doloso di terzi; crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica; aziende agricole colpite da eventi eccezionali; procedure concorsuali; enti non economici ed enti non aventi fini di lucro).

Misura degli interessi non computati per iscritto

La diminuzione del tasso di interesse legale incide sul calcolo degli interessi sui capitali dati a mutuo non determinati per iscritto e degli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Adeguamento dei moltiplicatori per il calcolo del valore fiscale di rendite e diritto di usufrutto

Per specifica diversa previsione normativa, i coefficienti da utilizzare per il calcolo del valore fiscale del diritto di usufrutto e delle rendite si modificano con l'applicazione del tasso minimo dell'**1,6%**.

In altri casi, invece, la variazione non **ha effetto**.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso

La variazione del tasso di interesse legale non rileva nel caso di versamento rateale delle

somme dovute in caso di accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento, conciliazione giudiziale.

La misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante, anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Per esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2025 con pagamento rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2% in vigore nel 2025, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal D.L. 119/2018 e dalla L. 197/2022

Le variazioni del tasso legale non hanno effetto sugli interessi per il versamento rateale delle somme dovute per le definizioni agevolate degli accertamenti con adesione, degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta, per la definizione e la conciliazione agevolata delle controversie tributarie, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito al riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensati

Le variazioni del tasso legale non hanno effetto sugli interessi per il versamento dell'ultima rata scadente il 16/12/2026.

In via prudenziale il tasso di interesse applicabile è del 2%.

Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

La diminuzione del tasso di interesse legale non ha invece effetto sul versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni che rimane del 3%.

Aggiornato al 8 gennaio 2026